

Sui danni derivanti dall'esercizio di aerogeneratori su fondi finitimi: l'onere probatorio.

Come noto, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, nella particolare materia che ci occupa, occorre dedurre e dimostrare la concreta esistenza di tutti i suoi elementi costitutivi, ovvero non solo l'esistenza di un pregiudizio risarcibile e la entità, ma prima ancora il fatto costituente il presunto illecito ed il nesso causale con i danni lamentati.

Tale prova è inerente alla natura stessa della domanda di risarcimento che, per essere tale, presuppone un **danno effettivamente realizzatosi** ed un **nesso eziologico** con la presunta condotta illecita del danneggiante.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con l'intervento dell'11 novembre 2008 n. 26972, ha chiarito che il sistema della responsabilità aquiliana, caratterizzato dalla bipolarità tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, fornisce una struttura dell'illecito "*articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)*"; che l'evento dannoso è rappresentato dalla "*lesione dell'interesse protetto*"; e che, ciò che rileva ai fini risarcitori, è il danno-conseguenza, "*che deve essere allegato e provato*".

Con la conseguenza, secondo tale recente indirizzo giurisprudenziale, che non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come "*danno-evento*", perché così si "*snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo*".

Insomma, se si esclude l'accertamento effettivo del danno eziologicamente connesso al preteso fatto illecito e si fonda, invece, il pregiudizio direttamente con la lesione del diritto, si configura un vero e proprio danno punitivo e non più un danno compensativo/ripristinatorio.

Ad ogni modo, anche a volersi ritenere la configurabilità astratta di un danno *in re ipsa*, non si

potrà comunque prescindere dall'onere di allegazione e prova in capo a coloro che reclamano il risarcimento e dalle predette risultanze processuali che escludono l'esistenza dei pregiudizi lamentati ed eziologicamente connessi con l'esercizio degli aerogeneratori sui fondi finitimi.

Detto ciò, una generica e non provata azione risarcitoria deve essere respinta perché, in assenza di allegazione, deduzione e prova di qualsivoglia, serio e concreto, pregiudizio, peraltro oltre una certa soglia di tolleranza che la convivenza impone (come insegna la su citata Cassazione n. 2008/26972), deve essere esclusa l'esistenza dell'indefettibile presupposto del fondato e ragionevole danno.

Trattasi, invero, di principi risalenti nel tempo e ampiamente superati nella giurisprudenza di legittimità e di merito, anche della Corte di Appello di Napoli, che si è ripetutamente pronunciata in materia.

Invero, circa il risarcimento danni per violazione delle distanze legali, l'invocata "Corte distrettuale aderisce - come del resto affermato in altre sue precedenti pronunce - a quell'orientamento della Suprema Corte, espresso con la sentenza n.13071 del 25.5.2018 (seguita dalle successive pronunce conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11203 del 24/04/2019; Cass Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018, ma precedentemente, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013), alla cui stregua il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in *re ipsa*, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017), che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso

di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; né può aggirarsi questo ostacolo organizzando interpretativamente una rigida presunzione a favore del proprietario dell'immobile, che prescinde completamente (e quindi lo esonera) dalle allegazioni di quest'ultimo: se è vero, infatti, che il danno, nei casi in cui è particolarmente evidente, può agevolmente dimostrarsi sulla base di presunzioni semplici, ciò non toglie che l'alleggerimento dell'onere probatorio non può includere l'esonero dalla allegazione dei 5 fatti che attraverso l'adempimento di tale onere devono essere accertati. In tal modo, tra l'altro, si addentra la prospettazione attorea in un livello di genericità tale che il diritto alla difesa di controparte diviene, in pratica, non esercitabile, non risultando identificati gli specifici elementi in rapporto al cui diniego occorra esercitarlo” (Corte d'Appello Napoli, Sez. II, Sent., 26/11/2020, cfr. Corte d'Appello Napoli, Sez. II, Sent., 03/12/2019; Corte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 06/03/2019).

Pertanto, in applicazione dei principi affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, deve essere respinta la domanda risarcitoria che sia carente di prova in merito all'esistenza degli elementi costitutivi del risarcimento del danno per fatto illecito.

Novembre 2016